



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

(Allegato decreto Commissario *ad acta* del 30 aprile 2019)



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

STATUTO FEDERALE

(modificato dal Commissario *ad acta* con decreto del 30 aprile 2019 e approvato dal CONI in data,
con deliberazione n.)



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

TITOLO I COSTITUZIONE – FINALITA' – SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

La Federazione Italiana Rugby, fondata nel 1928, di seguito denominata F.I.R., è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I., e nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal C.O.N.I.. La FIR è in rapporto federativo con il C.O.N.I., quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.

La F.I.R. non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non previsto dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2 - Finalità

1. La F.I.R. ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby, in tutte le sue modalità di gioco, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.
2. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite da World Rugby in armonia con le deliberazioni del CIO e del C.O.N.I.
3. Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna, senza alcuna limitazione, e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. Per l'attuazione degli scopi sociali, la F.I.R. potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant'altro che risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell'organo amministrativo, inclusa l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione di impianti o strutture sportive, inclusa l'acquisizione delle relative aree, sia in proprietà che in diritto di superficie o in concessione od altro titolo, nonché l'acquisto di immobili per scopi connessi alla propria attività; organizzare eventi e manifestazioni sportive nonché manifestazioni collaterali, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche utilizzando modelli, disegni, emblemi, loghi e quant'altro, direttamente o a mezzo terzi; svolgere ogni e qualsiasi altra attività per il conseguimento degli scopi sociali.
5. La F.I.R. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed aderisce incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..
6. La F.I.R. è riconosciuta dal C.O.N.I. come l'unica rappresentante dello sport del Rugby, in Italia e nei rapporti internazionali.

Art. 3 – Composizione e attività

1. La F.I.R. è costituita dalle società sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del Rugby, costituite quali associazioni e società, di qualsiasi forma giuridica, non aventi scopo di lucro e affiliate ai sensi dell'art. 6.



2. Le società affiliate esercitano l'attività sportiva in forma dilettantistica o comunque non professionistica.

Art. 4 – Affiliazione a Organismi Internazionali

1. La F.I.R. è affiliata a Rugby Europe e World Rugby dai quali è riconosciuta come unica Federazione qualificata a disciplinare in Italia il gioco del rugby, e dei quali accetta lo Statuto ed i Regolamenti.
2. La FIR svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi degli organismi internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I..
3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi, dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I., dal Codice della Giustizia Sportiva e dalle Norme Sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la Federazione aderisce incondizionatamente.

Art. 5 – Sede e durata

1. La F.I.R. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO II AFFILIATI E TESSERATI

Art. 6 – Affiliazione delle Società, Associazioni

1. Gli affiliati sono le associazioni e le società, di qualsiasi forma giuridica, riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
2. Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. delibera, con facoltà di delega al Consiglio Federale, in ordine al provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati. L'approvazione dei relativi statuti, regolamenti societari e loro variazioni è rimessa alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o al Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
3. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono conformarsi ai principi fondamentali degli statuti e alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.R.. I requisiti ed i parametri cui le società ed associazioni sportive devono uniformarsi sono fissati dall'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I..
4. In particolare le Associazioni, le Società, di qualsiasi forma giuridica devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e che prevede l'assenza di scopo di lucro ed in ogni caso devono uniformare i propri contenuti ai Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I..
5. Nel caso di organismi costituitisi in società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, i singoli statuti societari e gli atti costitutivi devono prevedere – a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione – oltre l'assenza del fine di lucro, il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
6. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello sport.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Art. 7 – Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del C.U.S.I.

1. I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., nonché il C.U.S.I., Ente di promozione sportiva e riconosciuto come persona giuridica di diritto privato in base al D.P.R. 770/68, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi regolamenti in deroga al presente statuto, per quanto riguarda la struttura associativa. I componenti degli organi direttivi dei gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, come i tecnici e i giocatori, devono essere tesserati alla federazione e sono sottoposti ai diritti e doveri previsti dallo Statuto e dagli altri regolamenti Federali.
2. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.R., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
3. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.R., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e/o di aggiornamento.

Art. 8 - Diritti degli affiliati

1. Gli Affiliati hanno diritto:

- A. di partecipare, per mezzo dei loro legali rappresentanti o di delegati, alle Assemblee ordinarie e straordinarie secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - B. di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività rugbistica internazionale;
 - C. di organizzare manifestazioni rugbistiche secondo le norme emanate dagli Organi ed Enti Federali;
 - D. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.R..
2. Gli Affiliati, in relazione alla categoria del campionato a cui partecipano, possono costituirsi in Leghe i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, comma 3 e debbono essere approvati dal Consiglio Federale della F.I.R.. Lo statuto deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. Le cariche di Presidente, di Consigliere, di revisore di una Lega sono incompatibili con qualsiasi carica federale eletta dall'Assemblea nazionale o da quella territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.. Lo statuto deve prevedere la soggezione della Lega alla giustizia sportiva federale.
 3. Ai fini del riconoscimento da parte della F.I.R., le Leghe devono essere rappresentative di almeno i 4/5 degli Affiliati della rispettiva categoria.
 4. Le Leghe riconosciute hanno funzioni propositive e consultive e ad esse possono essere delegate o affidate, sotto la vigilanza e secondo le direttive della F.I.R., funzioni organizzative della attività delle rispettive categorie e nei limiti di quanto previsto all'articolo 10, commi 8 e 9, dei Principi Fondamentali.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chirubini
Alessandro Chirubini

5. La F.I.R. esercita il controllo e la vigilanza sulle Leghe riconosciute ai sensi dell'art. 16 c. 6 del D. lgs. N. 242/99 e successive modificazioni. A tal fine le Leghe riconosciute sono tenute a trasmettere alla F.I.R. entro il 1° luglio di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 luglio di ciascun anno sportivo il bilancio consuntivo accompagnato da una dettagliata relazione della loro attività.
6. In caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento la F.I.R., fermo restando il potere di revoca del riconoscimento, può avocare a sé le attività delegate o affidate.

Art. 9 - Doveri degli affiliati

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti della F.I.R., il Codice della Giustizia Sportiva, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui ai Principi Fondamentali, nonché i le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi ed Enti, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e deliberazioni federali.
2. Sono tenuti al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
3. Sono altresì tenuti a mettere a disposizione della F.I.R. gli atleti selezionati per far parte delle selezioni nazionali.

Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.R.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.R. nei seguenti casi:
 - a) per mancata riaffiliazione annuale;
 - b) per recesso;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per inattività assoluta durante un anno sportivo federale;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere la riaffiliazione;
 - f) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.R., ai suoi Organi ed agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.R. comporterà la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
4. Contro i provvedimenti di cui alla lettera e) ammesso ricorso al Tribunale Federale.
5. Avverso il diniego definitivo e la revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello sport.

Art. 11 - Fusione



CONI

Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

1. La fusione di due o più società affiliate può effettuarsi secondo le norme regolamentari nel rispetto del codice civile.

Art. 12 - I tesserati

1. Fanno parte della Federazione e a tale scopo devono essere tesserati:
 - a) Il Presidente della F.I.R., i Consiglieri Federali e gli altri dirigenti federali elettivi;
 - b) i membri di organi e commissioni federali nominati dal C.F.;
 - c) il Presidente Onorario ed i Membri Benemeriti;
 - d) il presidente e i dirigenti delle società affiliate;
 - e) i giocatori;
 - f) i tecnici;
 - g) i preparatori atletici;
 - h) i medici sociali;
 - i) i fisioterapisti
 - l) i massaggiatori;
 - m) gli arbitri;
 - n) i selezionatori di squadre nazionali;
 - o) i commissari di campo;
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), n) e o) vengono tesserati dal momento dell'elezione o della nomina; quelli di cui alla lettera c) dal momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Generale; i soggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i) e l) vengono tesserati solo dopo l'affiliazione o la riaffiliazione della società di appartenenza; quelli di cui alla lettera, f) e m) vengono tesserati dal momento dell'inquadramento nelle rispettive qualifiche.
3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
4. Il tesseramento cessa:
 1. per morte del tesserato;
 2. per mancato rinnovo nei termini previsti dal regolamento;
 3. per decadenza dalle cariche federali;
 4. per radiazione dalla F.I.R.;
 5. perdita dei requisiti che lo hanno determinato;
 6. per cessazione dell'affiliato ai sensi dell'art. 10 c. 1.
5. I Tesserati sono tenuti ad osservare le norme comportamentali, alle quali espressamente si rinvia, previste dal Codice di Comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. e dai regolamenti Federali.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale.

Art. 13 - Doveri e diritti dei tesserati



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.R., le deliberazioni dei suoi Organi ed Enti e sono altresì tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui ai Principi Fondamentali.
2. I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche federali, secondo le norme del presente statuto.
3. I tesserati giocatori e tecnici partecipano, per mezzo dei delegati nominati secondo le norme del presente statuto, alla assemblea elettiva.
4. I tesserati giocatori e tecnici selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.R., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. I tesserati giocatori e tecnici possono costituirsi in associazioni i cui statuti devono essere retti dagli stessi principi previsti dall'art. 6, comma 3 e debbono essere riconosciute dalla F.I.R..
6. Ai fini del riconoscimento da parte della F.I.R., le Associazioni devono rappresentare un congruo numero di tesserati.
7. Le Associazioni riconosciute hanno funzioni propositive e consultive ed ad esse possono essere delegate, sotto la vigilanza della F.I.R., specifiche funzioni di interesse della categoria.
8. La F.I.R. garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nel regolamento Organico.
9. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con disposizioni di carattere internazionale.

Art. 14 - Vincolo Sportivo

1. Ogni tesserato ha diritto, in conformità a quanto previsto dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione, alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Il vincolo sportivo determina il rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato.
3. Il vincolo sportivo è di tipo regolamentare e di tipo volontario.
4. Il vincolo sportivo regolamentare tra soggetti affiliati e tesserati è a tempo determinato ed è limitato alla stagione sportiva di tesseramento, salvo il vincolo sportivo di formazione che non può superare quattro stagioni sportive nelle categorie giovanili.
5. Il vincolo volontario tra tesserato maggiorenne e un soggetto affiliato dovrà risultare da accordo scritto da depositarsi, a pena di nullità, presso la Federazione e non potrà superare la durata massima di cinque stagioni sportive.
6. L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi.
7. Le condizioni e modalità di istaurazione del vincolo sportivo, le modalità di svincolo del vincolo regolamentare annuale, del vincolo regolamentare quadriennale, dell'indennità di formazione e di svincolo del vincolo volontario sono disciplinate dal Regolamento Organico.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 15 - Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.R. sono soggetti alle sanzioni di natura disciplinare, sportiva e pecuniaria previste dalle norme e deliberazioni federali.
2. Sono fatti salvi, in ogni caso, i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I.

TITOLO III

ORDINAMENTO

CAPO I: ORGANI ED ORGANISMI

Art. 16 - Organi Federali

1. La F.I.R. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso i propri organi.
2. Sono Organi Primari:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Federale (C.F.);
 - c) Il Presidente Federale (P.F.);
 - d) Il Segretario Generale
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).
3. E' Organo Consultivo Centrale il Comitato di Presidenza e la Conferenza dei Comitati Regionali.
4. Sono Organi Territoriali:
 - a) L'Assemblea Regionale
 - b) Il Presidente del Comitato Regionale
 - c) Il Comitato Regionale (C.R.)
 - d) Il Delegato Regionale
 - e) Il Delegato Provinciale
5. Sono altresì Organi Federali del sistema di Giustizia sportiva:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) i Giudici sportivi territoriali;
 - c) la Corte sportiva di appello;
 - d) Il Tribunale federale;
 - e) la Corte federale di appello;
 - f) l'Ufficio del Procuratore Federale;
 - g) la Commissione federale di Garanzia.
6. Il Presidente della F.I.R., i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i Componenti dei Comitati Regionali sono Organi elettivi.
7. I componenti degli Organi di Giustizia, dell'ufficio del Procuratore Federale e della Commissione Federale di garanzia, così come i Delegati Regionali e Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi del presente Statuto.
8. Le Commissioni Federali sono organismi tecnici della federazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

9. La Struttura Federale è il complesso organizzato degli Uffici Federali.

CAPO II: ORGANI FEDERALI CENTRALI

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale della F.I.R. è l'organo federale più rappresentativo, con potere elettivo e deliberante.
2. Essa è ordinaria elettiva e straordinaria ed è costituita:
 - a) dai soggetti Affiliati aventi diritto di voto;
 - b) dai delegati dei tesserati giocatori;
 - c) dai delegati dei tesserati tecnici.
3. Alle Assemblee Generali hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della F.I.R., i componenti del C.F., del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri Organi Federali, nonché le altre persone che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
4. Ha altresì diritto di partecipare, senza diritto al voto, il Presidente Onorario.
5. Le Assemblee Generali, salvo i casi statutariamente previsti, sono indette dal Consiglio Federale e sono convocate, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od atto equipollente spedita almeno 60 giorni prima della data stabilita. A tale lettera, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea, deve essere allegata la tabella riportante il numero dei voti degli aventi diritto.
6. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
7. Le Assemblee Generali, ordinaria elettiva e straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto (esclusi atleti e tecnici) e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 20% dei soggetti aventi diritto al voto (esclusi atleti e tecnici).
8. Nelle Assemblee Elettive, Il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il C.O.N.I., con delibera del Consiglio Federale. Il Presidente dell'Assemblea è indicato, con delibera del Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I. e proposto all'Assemblea, che lo nomina.

Art. 18 - Assemblea Generale Ordinaria Elettiva

1. L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva è l'organo federale preposto:
 - a) alla elezione del Presidente della Federazione, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) all'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo, che ciascun candidato Presidente deve presentare in sede di Assemblea elettiva unitamente alla propria candidatura;
 - c) alla verifica a consuntivo, ogni quadriennio o alla fine di ogni mandato, dell'attuazione del bilancio programmatico di indirizzo approvato in sede di Assemblea elettiva;
 - d) a nominare il Presidente Onorario e i membri benemeriti;



- e) a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale ordinaria elettiva, nella sua totalità, elegge il Presidente della Federazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre i soggetti Affiliati, i delegati dei tesserati giocatori e i delegati dei tecnici, eleggono rispettivamente i membri del Consiglio Federale di loro competenza.
 3. L'Assemblea generale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente della Federazione entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi di ciascun quadriennio olimpico. Ove, in caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
 4. Tra la data di spedizione della convocazione e la data fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno sessanta giorni. La convocazione è inviata agli affiliati a mezzo PEC.
 5. Le candidature alle cariche elettive devono essere pubblicate sul sito federale, con pagina dedicata, almeno trenta giorni prima della assemblea.
 6. Avverso la tabella dei voti e le candidature è ammessa impugnazione,
 - a. Per quanto riguarda la partecipazione all'Assemblea e l'assegnazione dei voti – con l'esclusione delle eccezioni rilevabili in occasione della procedura di attribuzione dei voti per singola stagione sportiva prevista dal Regolamento Organico – da parte dei soggetti affiliati, tesserati giocatori o tecnici, che ne siano totalmente o parzialmente esclusi e dalla Procura Federale;
 - b. Per quanto riguarda le candidature, da parte dei candidati che ne siano esclusi, nonché da parte della Procura Federale.
 7. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 19 - Assemblea Generale Straordinaria

1. L'Assemblea generale Straordinaria è convocata:
 - a) per l'elezione del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale [...], in caso di anticipata decadenza [...], nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di reintegrazione ed altresì per l'integrazione o l'integrale rinnovo dei membri degli organi collegiali, nelle ipotesi previste;
 - b) per deliberare la modifica o la revisione dello Statuto;
 - c) per deliberare lo scioglimento della F.I.R. secondo quanto disciplinato dal codice civile;
 - d) per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'assemblea straordinaria dei soli soggetti affiliati, ai sensi dell'art.15, comma 3, D.Lgs 242/1999 e successive modificazioni è convocata per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. E' competente alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
4. La Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organizzativa
Alessandro Cherubini

- a) Dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - c) dalla metà più uno degli atleti maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - d) dalla metà più uno dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
5. In tali casi la convocazione dell'Assemblea compete al Presidente.

Art. 20 - Diritto di voto delle Società affiliate

1. Il voto di base è pari a 10 voti. Hanno diritto ad un voto di base le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse compreso nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.
2. Oltre al voto di cui al precedente comma, verranno assegnati, a ciascuno affiliato, per ogni anno sportivo federale, per la effettiva partecipazione ai sotto elencati campionati maschili e femminili che abbiano avuto regolare svolgimento, e quindi l'annullamento delle competizioni o la rinuncia alle stesse, sia pure a causa di forza maggiore, non dà diritto alla assegnazione dei relativi voti:
 - a) - Campionato Nazionale Assoluto di Eccellenza:
1^a Classificato: 40 voti
2^a Classificato: 38 voti
3^a Classificato: 36 voti
dal 4^a all'ultimo Classificato: 35 voti
Per assegnazione del titolo di campione d'Italia Assoluto
Ulteriori: 20 voti
 - b) - Campionato Nazionale di Serie A:
1^a Classificato: 34 voti
2^a Classificato: 33 voti
3^a Classificato: 32 voti
dal 4^a all'ultimo classificato: 30 voti
Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A
Ulteriori: 15 voti
 - c) Campionato Nazionale di Serie B
1^a Classificato: 28 voti
2^a Classificato: 27 voti
3^a Classificato: 26 voti
dal 4^a all'ultimo classificato: 25 voti
 - d) Campionato Nazionale di Serie C:
1^a Classificato: 15 voti



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2^a Classificato: 14 voti
dal 3^a all'ultimo classificato: 13 voti

e) Campionati Federali Giovanili: 15 voti
Per l'assegnazione dei Titoli Nazionali Giovanili
Ulteriori: 15 voti

3. L'Assemblea Generale determinerà, con provvedimento avente validità quadriennale, non modificabile nel corso dello stesso quadriennio, i campionati federali giovanili cui è ricollegata la assegnazione dei voti di cui alla lettera e).
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun affiliato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo – nei limiti e secondo i criteri di cui a successivi commi 7 e 8 - portato a termine nel quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.
5. Nel rispetto del principio di immodificabilità quadriennale del diritto di voto il Consiglio Federale non potrà apportare, per lo stesso quadriennio, variazioni e/o modifiche ai campionati ed ai titoli nazionali né al loro numero.
6. Le Società affiliate esprimono il 70% dei voti plurimi alle stesse attribuiti.
7. Ai fini Assembleari ai soggetti Affiliati non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% dei voti assegnati ai soggetti affiliati aventi diritto al voto. Fermo il limite che precede ciascun soggetto affiliato potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di quaranta volte il voto di base.
8. Nel caso in cui le società con diritto di voto siano inferiori al numero di cinquecento, si applicherà come unico limite, quello che consente a ciascun soggetto affiliato di detenere al massimo 15 volte il voto di base. In tal caso, al fine di mantenere inalterato il principio meritocratico posto alla base l'assegnazione di detti voti, i voti plurimi indicati al comma 2 sono ridotti alla metà e arrotondati, se del caso, per eccesso, al numero superiore.
9. Il restante 30% dei voti plurimi assegnati è espresso, nella misura del 20%, dai giocatori tesserati per la Società nei modi previsti dall'art. 21 e, nella misura del 10%, dai tecnici nei modi previsti dall'art. 22.
10. Nel caso in cui dalla predetta ripartizione dei voti plurimi, il numero dei voti rispettivamente attribuiti alle Società affiliate, a tesserati giocatori della Società, e ai tesserati tecnici della provincia ove ha sede la Società, risulti un numero decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero immediatamente superiore.
11. Ogni Affiliato con diritto di voto parteciperà con il proprio legale rappresentante o con persona delegata facente parte del proprio Consiglio direttivo e regolarmente tesserata alla Federazione. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
12. Il Presidente della F.I.R., i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega.
13. E' preclusa la partecipazione alla assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

14. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
15. Ogni Soggetto Affiliato con diritto di voto può avere deleghe da altri Soggetti Affiliati, [...], nei seguenti limiti:
 - a) nel caso di Assemblea Nazionale:
 - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2, fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3, fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;
 - b) nel caso di Assemblee Regionali:
 - 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3, oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 4, oltre le 600 associazioni e società votanti;
16. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
 - la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

Art. 21 - Diritto di voto dei tesserati giocatori

1. Hanno diritto al voto i tesserati giocatori maggiorenni regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero dei voti espressi dai tesserati giocatori di ciascuna Società affiliata, qualunque sia il loro numero, per ciascun anno sportivo, è pari al 20% dei voti plurimi spettanti alla Società di appartenenza.
3. I tesserati giocatori di ogni Società eleggeranno un tesserato giocatore quale delegato, che resterà in carica un anno e parteciperà alle assemblee generali esprimendo per ciascun anno i voti attribuiti ai giocatori della Società affiliata.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o per gli anni sportivi, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale. Non può ricevere né rilasciare deleghe.
5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti.
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tesserati giocatori aventi diritto al voto.
8. La assemblea dei tesserati giocatori è convocata dal Presidente della società affiliata entro il 30 ottobre di ogni anno. Ciascun tesserato può essere portatore al massimo di tre deleghe.
9. La elezione del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei giocatori, dovranno essere trasmessi alla F.I.R. entro dieci giorni dalla assemblea dei tesserati giocatori.

10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 22 - Diritto di voto dei tesserati tecnici

1. Hanno diritto al voto i tecnici regolarmente tesserati e in attività.
2. Il numero totale dei voti espressi dai tecnici, qualunque sia il loro numero, è pari al 10% dei voti plurimi attribuiti alle Società affiliate, con sede nella provincia di residenza del tecnico.
3. I tecnici residenti nel territorio di ciascuna provincia eleggeranno un tecnico quale delegato provinciale che parteciperà alle assemblee generali del quadriennio esprimendo i voti attribuiti per ciascun anno ai tecnici residenti nella provincia.
4. Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun delegato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo del quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale. Non può ricevere né rilasciare deleghe.
5. Potrà essere eletto un delegato supplente che parteciperà alle assemblee in caso di indisponibilità del delegato titolare.
6. In caso non si sia proceduto alla elezione del supplente lo stesso è individuato nel primo dei non eletti
7. La elezione del delegato titolare e del supplente dovrà avvenire per mezzo di assemblea dei tecnici residenti nel territorio della provincia. Ciascun tesserato può essere portatore al massimo di tre deleghe.
8. La assemblea provinciale dei tecnici è convocata dal Delegato Provinciale o, in sua assenza, dal Presidente del Comitato Regionale, dal Delegato Regionale e dal Delegato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dal termine del quadriennio olimpico.
9. La nomina del delegato titolare e del supplente, unitamente alla copia del verbale della assemblea dei tecnici, dovrà essere trasmessa alla FIR entro dieci giorni dalla assemblea dei tecnici.
10. Il delegato deve essere tesserato al momento della partecipazione ad ogni assemblea ed è preclusa la partecipazione a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.

Art. 23 - Modalità di deliberazione della Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria Elettiva che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per le ipotesi di modifica allo Statuto e di scioglimento della F.I.R., nonché per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria viene eletto all'inizio di ogni Assemblea, anche per acclamazione, e procede alla nomina di un segretario.
3. Le deliberazioni sono adottate mediante votazioni che si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto i quali dispongano più del 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
4. Nel caso di assemblee elettive, le elezioni degli organi federali, avvengono mediante votazioni separate e per scheda segreta, salvo diversa unanime decisione dei presenti.
5. La elezione del Presidente precede quella delle altre cariche elettive.



6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea. La norma si applica anche a livello territoriale.
7. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 8 del 2018, il Presidente uscente, per essere eletto, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti in assemblea; in presenza di più di due candidati, qualora la votazione non abbia consentito di eleggere il Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente potrà partecipare solo se alla prima abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei votanti in assemblea; anche in questo caso, il Presidente uscente può essere eletto se raggiunge la maggioranza del 55% dei votanti in assemblea; in caso di mancata elezione di un Presidente, dovrà essere convocata altra assemblea elettiva e il Presidente uscente non potrà essere candidato.
8. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, fermo rimanendo la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, senza conteggiare le frazioni decimali.
9. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali; non sono ammesse per la stessa Assemblea candidature dallo stesso soggetto a cariche diverse.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e che esprimano non meno della metà dei voti.
2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Generale Straordinaria, nei termini previsti dall'art. 19.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
4. Il C.F., nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea generale così costituita delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea.

SEZIONE SECONDA IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 25 - Il Consiglio Federale – Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da dieci consiglieri federali di cui:
 - a. due, uno tra i tesserati giocatori maschi e uno tra le giocatrici femmine, eletti dai delegati dei giocatori;
 - b. uno tra i tecnici eletti dai delegati provinciali dei tecnici;

- c. sette tra gli altri tesserati della Federazione eletti dagli Affiliati, assicurando la presenza di componenti di genere diverso in misura tale da assicurare complessivamente nel Consiglio Federale la quota pari a tre. Il Regolamento Organico prevede specifiche norme dirette a garantire il rispetto della diversità di genere nella proporzione fissata.
 - d. Al Consiglio federale partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali membri italiani in carica nel Consiglio direttivo, Consiglio di amministrazione e collegio dei Sindaci Revisori, della World Rugby, Rugby Europe, Comitato delle Sei Nazioni e dell'ente di gestione dei campionati europei tra squadre.
2. Il Consiglio Federale, salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
 3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti, due Vice Presidenti - di cui uno con funzioni vicarie - scegliendoli fra i Consiglieri.
 4. La carica di Vice-Presidente, su richiesta motivata di almeno cinque consiglieri federali, può essere revocata a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Il Consiglio Federale procede alla sostituzione con le stesse modalità.
 5. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza; in caso di parità la delibera si intende non approvata. Il voto non è delegabile.
 6. Il Consiglio Federale deve riunirsi quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da parte della metà più uno dei suoi membri. In ogni caso deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

Art. 26 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Il Consiglio opera in conformità alle finalità previste dall'art. 2 e alle direttive approvate dall'Assemblea Generale.
2. Il Consiglio Federale in via esclusiva:
 - A. approva il bilancio annuale preventivo e le sue variazioni in corso d'anno;
 - B. approva il bilancio annuale di esercizio;
 - C. emana i Regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche;
 - D. emana le disposizioni generali sulla regolamentazione della attività sportiva;
 - E. vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - F. adotta gli indirizzi per la gestione amministrativa della Federazione e definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione
 - G. vigila sulle deliberazioni assunte nelle assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - H. delibera sul riconoscimento delle leghe di società e delle associazioni di giocatori e di tecnici;
 - I. concede amnistia ed indulto, determinando i limiti del provvedimento;
 - J. delibera in materia di tasse federali;
 - K. determina le dotazioni finanziarie degli Organi Periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - L. designa il Presidente Onorario ed i membri benemeriti da proporre all'assemblea generale;
 - M. delibera l'ordine del giorno dell'assemblea salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea straordinaria;

- N. delibera la nomina e revoca dei dirigenti con esclusione degli Organi di controllo e di Giustizia;
 - O. ratifica, valutata la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente su materie di competenza del Consiglio Federale;
 - P. nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di giustizia federale.
3. Il Consiglio Federale delibera altresì in via non esclusiva sulle seguenti materie:
- A. nomina i componenti delle altre Commissioni Federali;
 - B. provvede, per gravi irregolarità di gestione e gravi violazioni dell'ordinamento sportivo e in caso di constatata impossibilità di funzionamento degli organi territoriali, alla nomina di un Commissario straordinario e, se del caso, allo scioglimento degli Organi territoriali. Il Commissario straordinario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla indizione dell'Assemblea Straordinaria elettiva da tenersi entro trenta giorni per la ricostituzione degli Organi territoriali.
 - C. nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi.
4. Al Consiglio Federale possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto al voto, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, il Presidente del CNAR, il Tecnico Federale, il rappresentante del Comitato Sportivo Militare, nonché chiunque altro sia ritenuto opportuno per assistere alla discussione dei punti all'ordine del giorno di loro interesse.
5. Alle riunioni del Consiglio Federale assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Delle deliberazioni del Consiglio Federale viene redatto verbale da parte del segretario nominato.

Art. 27 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:
per dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente.
2. Nella ipotesi di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, il Consiglio Federale resta in *prorogatio* per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione unitamente al Vice Presidente.
3. Nella ipotesi di impedimento definitivo del Presidente federale si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e le sue funzioni saranno affidate al Vice Presidente Vicario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
4. Nella ipotesi in cui vi sia impedimento anche del Vice Presidente Vicario subentrerà il Vice Presidente più anziano.
5. Nella ipotesi di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
6. In tutte le ipotesi previste nel presente articolo l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla decadenza dell'Organo e tenuta nei 60 giorni successivi alla convocazione.
7. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.



8. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia. In caso di dimissioni dalla carica stessa di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, questo provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con i primi dei non eletti per categoria purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui questa ultima ipotesi non sia possibile dovrà essere convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni l'Assemblea Generale Straordinaria per le elezioni integrative.

SEZIONE TERZA

IL PRESIDENTE

Art. 28 - Il Presidente della Federazione – Attribuzioni

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

2. A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;

b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

d) Formula al Consiglio federale le proposte di nomina del Procuratore Federale e dei componenti degli Organi di giustizia ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia;

e) formula osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata dal Procuratore federale in caso di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione;

f) informa l'Autorità giudiziaria competente dei fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, su istanza del Procuratore federale.

3. Il Presidente inoltre:

a) ha la legale rappresentanza della F.I.R. nei confronti di enti, organismi e terzi nonché in giudizio. La legale rappresentanza della FIR conferisce al Presidente ogni e più ampio potere rappresentativo. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Presidente potrà rappresentare la Federazione nei seguenti atti:

- acquisto, vendita, permuta e alienazione di beni mobili, immobili e mobili registrati e diritti vari;
- contratti di locazione, leasing e noleggio;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati di qualsiasi genere, nonché con persone fisiche, inerenti alla concessione in uso, oneroso e non, di aree, impianti e attrezzature sportive o da destinarsi all'attività sportiva e di immobili a corredo agli impianti stessi;
- stipula di mutui passivi di qualsiasi genere, anche fondiario o quant'altro, assumendo tutte le relative obbligazioni e prestando le opportune e necessarie garanzie;



- costituire, iscrivere, cancellare, postergare, ridurre e restringere ipoteche;
 - cancellare annotazioni e trascrizioni, rinunce ad ipoteche anche legali con completo esonero dei Conservatori dei registri immobiliari;
 - compiere operazioni bancarie di qualsiasi genere, emettere e girare assegni bancari o altri titoli di credito;
 - riscuotere somme, mandati di pagamento rilasciando quietanze liberatorie, compiere ogni atto volto al recupero di crediti della Federazione o altri atti a tutela della stessa, in sostanza rappresentare la Federazione in tutto quanto necessario ed opportuno per il raggiungimento delle finalità della Federazione stessa.
- I poteri di rappresentanza del presidente, per atti o affari specifici, ed esclusi quelli istituzionali, possono essere delegati con procura speciale ad altri soggetti.
- b) convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione e sull'osservanza delle delibere adottate; convoca altresì l'Assemblea Generale salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- c) cura la trasmissione al C.O.N.I. del bilancio di previsione delle relative variazioni nonché del bilancio annuale di esercizio, dopo le relative deliberazioni del Consiglio Federale;
- d) In caso di urgenza può adottare i necessari provvedimenti anche su materie di competenza, purché non esclusiva, del Consiglio Federale, con l'obbligo di comunicarli per la ratifica alla prima riunione successiva.
- e) Il Presidente della F.I.R. può concedere grazia sempre che il punito abbia scontato almeno metà della pena inflittagli o, nel caso di radiazione, che siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data della sanzione definitiva.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario. Qualora, invece, l'impedimento dovesse risultare definitivo, il Vice Presidente che abbia assunto la reggenza provvisoria della F.I.R. dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali entro sessanta (60) giorni dalla notizia dell'impedimento.

Art. 28 bis – Comitato di Presidenza

1. Il Consiglio federale può istituire il Comitato di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Comitato è costituito dal Presidente della F.I.R., dai due Vice Presidenti e da un rappresentante dei tesserati giocatori e tecnici, eletti nel Consiglio Federale, nel caso in cui nessuno di questi rivesta la carica di vice presidente.
3. In questa ipotesi il rappresentante dei tesserati giocatori e dei tecnici è nominato, con le stesse modalità dei vice presidenti, alla prima riunione del Consiglio Federale.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

SEZIONE QUARTA

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 29 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale:
 - a. redige il bilancio annuale preventivo;
 - b. propone le variazioni di bilancio;
 - c. redige il bilancio annuale di esercizio, predisponendo i relativi allegati.
4. Il Segretario generale assiste alle riunioni del Consiglio federale e del Comitato di Presidenza, ove istituito.
5. Restano ferme le competenze delle strutture amministrative stabilite dal Regolamento organico.

SEZIONE QUINTA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.
2. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 31 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il C.R.C. deve:
 - a) controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - b) esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - c) redigere una relazione al bilancio preventivo e a quello di esercizio;
 - d) verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - e) esaminare i conti resi dai soggetti delegati.
2. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

strutture periferiche della Federazione, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente e per ciascuna riunione redige un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.
4. I membri [...] del Collegio dei Revisori dei Conti sono convocati ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del C.F., del Comitato esecutivo e alle Assemblee generali.

Art. 32 - Cessazione e decadenza dalla carica di componenti il C.R.C.

1. Per la sostituzione e la decadenza dei Componenti del C.R.C. si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile per i sindaci.
2. La decadenza del Presidente della F.I.R. o del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE SESTA LA PROCURA FEDERALE

Articolo 32 bis - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto e di un adeguato numero di Sostituti Procuratori, a richiesta del Procuratore Federale, comunque non inferiore a due e non superiore a otto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti, con valutazione comparativa, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.
6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore Federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
8. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.



Alessandro Cherubini

Art. 32 ter - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Articolo 32 quater - Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZIONE SETTIMA

LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Articolo 32 quinquies - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, in materie giuridiche, anche a riposo, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 32 sexies - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

1. Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

CAPO III

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 33 - Conferenza dei Comitati Regionali



1. La Conferenza dei Comitati Regionali è un organo propositivo e consultivo del Consiglio Federale in relazione alle materie connesse alle politiche territoriali.
2. Essa è costituita dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Delegati Regionali e dal Presidente o il delegato del Comitato Provinciale delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Presidente Federale o da un Consigliere Federale all'uopo delegato. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno ed i Presidenti dei Comitati regionali ed i Delegati Regionali sono tenuti a parteciparvi personalmente, senza possibilità di delega. Le proposizioni o i pareri non sono in ogni caso vincolanti.

CAPO IV

ORGANI TERRITORIALI

Art. 34 - Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è costituita: dai Presidenti degli affiliati con sede nel territorio della Regione aventi diritto a voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo degli stessi.
2. I partecipanti all'Assemblea devono essere tesserati alla F.I.R. al momento della celebrazione della stessa.
3. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente. L'Assemblea Regionale deve essere tenuta una volta l'anno entro tre mesi dal termine dell'anno sportivo; l'Assemblea Regionale elettiva è indetta il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi olimpici estiva, dopo la celebrazione dell'Assemblea Generale federale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di 1/3 dei voti ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
5. L'Assemblea è convocata, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente Regionale a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla lettera, contenente l'ora, il luogo, la data e l'ordine del giorno è allegata la tabella dei voti spettanti agli aventi diritto al voto.
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 20% dei soggetti aventi diritto al voto. Il diritto di voto e quello di partecipazione all'Assemblea sono regolati dall'art. 20 in quanto applicabile.
7. I Presidenti e i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni o società né direttamente né per delega.
8. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi in assemblea.
9. L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale;
 - b. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo;

- c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
11. L'Assemblea Regionale Straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, con le modalità previste dal presente articolo.
 12. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili.

Art. 35 - I Comitati Regionali

1. Il comitato Regionale è istituito nelle Regioni dove esistano almeno dieci società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa. In ciascuna delle Regioni con una popolazione residente, rilevata dall' ISTAT, superiore a 1,5 milioni di abitanti, ai fini dell'istituzione del comitato, il numero delle Società affiliate con diritto al voto può essere aumentato dal C.F. proporzionalmente alla popolazione residente fino a un massimo di sessanta Società, tenuto altresì conto della localizzazione geografica, della superficie territoriale, del numero dei capoluoghi di provincia e della densità della popolazione residente.
2. Nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti organi, Comitato o Delegato provinciale, con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici a livello regionale.
3. Ciascun Comitato Regionale è retto da un Consiglio che dura in carica quattro anni, che decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico, ed è composto da un Presidente, un Vice Presidente nonché da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale.
4. Il Comitato Regionale:
 - a) promuove, propaganda, disciplina la pratica del gioco del rugby nella Regione di competenza, secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al C.F., per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione del C.R. e ne cura l'esecuzione;
 - c) amministra i fondi, erogati dal C.F. per le spese di funzionamento del C.R. medesimo, secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - d) sottopone all'Assemblea Regionale la relazione tecnico-morale finanziaria della gestione del Comitato;
 - e) predispone i piani di spesa ed i rendiconti bimestrali con le relative relazioni, rimettendoli al Consiglio Federale per l'esame e l'approvazione;
 - f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
 - g) propone al Consiglio Federale, sentito il parere delle Società interessate, la nomina dei Delegati Provinciali.
5. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Federale.



Art. 36 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita ai sensi dell'art. 34.
2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la F.I.R., ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza, è responsabile unitamente ai Consiglieri regionali del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della F.I.R. in quanto compatibili.
4. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.R.

Art. 37 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non sia possibile costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, sentite le società, un Delegato Regionale al fine della promozione, della propaganda e dello svolgimento delle attività federali con lo scopo di arrivare alla istituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. L'incarico è quadriennale.
3. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 38 - Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nomina, per ogni Provincia, su proposta del Comitato Regionale od organo territoriale equipollente, un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello sviluppo delle attività federali. Ai fini della nomina del Delegato Provinciale è sufficiente essere tesserati per la FIR, a prescindere dall'anzianità del tesseramento.
2. L'incarico è quadriennale.
3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

CAPO V

ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 39 – Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che al momento della presentazione della candidatura abbiano compiuto la maggiore età, siano tesserati alla F.I.R. ai sensi dell'art. 12. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I..



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. E' riconosciuto l'elettorato passivo a giocatori e tecnici in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
5. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio Federale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..
6. Il Presidente e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

Art. 40 – Ineleggibilità

Sono ineleggibili alle cariche federali:

1. i cittadini stranieri;
2. i cittadini minorenni;
3. i soggetti non tesserati, salvo quanto previsto dall'art. 39 c. 2;
4. i soggetti che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, o comunque radiati;
5. chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
6. i soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione a pubblici uffici superiori a un anno. Ai fini di tale ipotesi la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, entro i cinque anni dalla pronuncia, è equiparata a sentenza di condanna;
7. coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
8. quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 41 - Obbligo della candidatura

1. Coloro che intendono concorrere a cariche elettive federali devono proporsi con le seguenti modalità:
 - A. Il candidato alla carica di Presidente Federale deve depositare la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale nel rispetto delle modalità previste dal R.O. e corredata dalle firme di presentazione di non meno di dieci e non più di venti società aventi diritto a voto, di non meno di dieci e non più di venti tesserati giocatori e di non meno di cinque e non più di dieci di tesserati tecnici; [...]
 - B. Il candidato alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici Affiliati aventi diritto a voto

- almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
- C. Il candidato per la categoria dei tecnici alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di cinque e non più di quindici tecnici aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
 - D. Il candidato per la categoria dei giocatori alla carica di Consigliere Federale deve depositare la propria domanda rispettivamente corredata dalle firme di presentazione di non meno di trenta e non più di cinquanta giocatori aventi diritto a voto almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e con le modalità previste dal R.O.
 - E. I candidati alla Presidenza del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di dieci Affiliati aventi diritto a voto, di non meno di cinque e non più di dieci tesserati giocatori e di non meno di tre e non più di cinque tesserati tecnici, con sede o residenti nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.
 - F. I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata dalle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto al voto, con sede nella Regione nella quale si sono candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O.
 - G. I candidati alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti devono depositare la propria domanda corredata dei titoli professionali prescritti nell'art. 30 almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale e nel rispetto delle modalità previste dal R.O. [...]
2. Ogni Affiliato, tesserato giocatore o tecnico può sottoscrivere una sola candidatura alla Presidenza federale ed un numero di candidature non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Art. 42 – Incompatibilità

- 1. La carica di componente degli Organi Centrali, di Presidente del Comitato regionale, di Delegato regionale e il Presidente del Comitato o il Delegato Provinciale delle Province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa F.I.R. e con ogni altra carica sociale nell'ambito della F.I.R..
- 2. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 3. I Tecnici ed i giocatori eletti nel Consiglio Federale possono svolgere l'attività agonistica o tecnica.
- 4. I giocatori ed i Tecnici eletti nel caso in cui perseguano nell'attività tecnica o agonistica non avendovi fatto espressa rinuncia entro 30 giorni dalle elezioni, dovranno astenersi dal partecipare ad attività deliberativa in cui possano emergere in concreto, conflitti di interesse con l'attività tecnica o agonistica svolta.
- 5. La cariche di presidente o membro del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e della Commissione federale di garanzia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della F.I.R..
- 6. La appartenenza alla categoria arbitrale è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva e societaria, così come con qualsiasi altro tipo di tesseramento.

7. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
8. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri, astenendosi dal partecipare alla riunione in caso di organo collegiale.

Art. 43 – Decadenza

1. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 39 comporta l'immediata decadenza dalla carica, così come il verificarsi di una delle ipotesi di cui agli artt. 40 e 42.
2. In tale ultimo caso, la decadenza si verifica se, entro quindici giorni dalla elezione, il soggetto non rinunci espressamente al precedente tesseramento.

CAPO VI

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 44 - Principi generali

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché di quelli derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. Costituisce il principio fondamentale della Giustizia quello del doppio grado di giurisdizione.
3. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può essere di regola superiore ai 30 giorni.
4. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate.
5. Le controversie sono trattate in camera di consiglio, sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta. Le parti possono richiedere che l'udienza sia pubblica.
6. L'emanazione di provvedimenti cautelari è consentita, nei termini e modi previsti dal Regolamento di Giustizia federale.
7. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del giudice di secondo grado di sospendere, su richiesta di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
8. È garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice, la possibilità di revisione del giudizio.
9. E' altresì previsto il beneficio della riabilitazione che, alle condizioni indicate dalle norme regolamentari, non potrà essere azionata prima del decorso di tre anni dai giorni in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
10. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

11. Le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia sono contenute in un apposito "Regolamento di Giustizia".
12. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
13. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
14. I giudici sportivi sono scelti anche tra soggetti non tesserati alle FIR.
15. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza. A tal fine, ciascuno componente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.
16. Ai sensi dell'art.3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli Incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.
17. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto di difesa.
18. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
19. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIR.
20. La FIR, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
21. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali, dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva o di altra disposizione loro applicabile. Per i procedimenti in materia di doping si rinvia alle norme sportive antidoping.
22. L'accesso alle informazioni riguardanti la giustizia federale è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito della Federazione, avente collegamento diretto dalla "home page" del medesimo

Art. 45 - Istituzione, nomina e articolazione territoriale dei giudici sportivi nazionale e territoriale

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi nazionale e territoriale.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Giudici sportivi territoriali.
3. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali o territoriali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;



- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 5. In caso di dimissioni, morte od impedimento definitivo di un Giudice sportivo, il Consiglio federale provvede ad integrare l'organo con la nomina di un nuovo componente.
 6. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
 7. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
 8. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
 9. Il Giudice Sportivo Nazionale, con riferimento alle gare di rilevanza nazionale, e quello Territoriale con riferimento alle gare di rilevanza locale, in sede non giurisdizionale e con provvedimento di natura amministrativa, hanno il compito di omologare le gare.
 10. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico. I Giudici Sportivi Territoriali, uno per ciascun Comitato Regionale istituito ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio Federale all'organo territoriale.

Art. 46 - Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici sportivi nazionale e territoriale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 46 bis - Istituzione, nomina e composizione della Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte sportiva di appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal primo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. In caso di dimissioni, morte od impedimento definitivo di un componente della Corte sportiva d'appello; il Consiglio federale provvede ad integrare l'organo con la nomina di un nuovo componente.
5. La Corte sportiva di appello si compone di sei componenti, di cui uno, individuato del Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
6. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
7. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Art. 46 ter - Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio



1. Le attribuzioni della Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 46 quater - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 46 quinquies - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 46 sexies - Registri dei procedimenti e delle sanzioni

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, secondo le modalità ivi previste.



CAPO VII

COMMISSIONI E STRUTTURE FEDERALI

Art. 47 - Commissioni Federali

1. Sono Commissioni Federali:
 - a) la Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar.)
 - b) la Commissione Organizzatrice Gare (C.O.G.)
 - c) la Commissione Tecnica Federale (C.T.F.)
 - d) la Commissione Carte Federali (C.C.F.)
 - e) le Commissioni Federali, consultive o esecutive, nominate dal Consiglio Federale.
2. La nomina dei componenti delle suddette Commissioni è di competenza del Consiglio Federale mentre le modalità di costituzione e le norme sul funzionamento degli stessi sono demandate al Regolamento Organico.

Art. 48 - Strutture federali

1. Sono strutture federali il complesso coordinato degli uffici federali stessi di cui la FIR si dota nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito della federazione, sono tenuti al rispetto, nei confronti delle società affiliate e dei tesserati, del principio della correttezza, dell'imparzialità e della buona amministrazione.
3. Lo status di dirigente o impiegato o collaboratore della federazione, inquadrato nelle strutture federali, è pertanto incompatibile con il tesseramento a cariche societarie, mentre il tesseramento per le altre categorie è consentito nei limiti previsti dal Regolamento Organico.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 49 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.R. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dall'Ufficio preposto e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.



2. La gestione della F.I.R. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
3. La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio Federale ed in conformità alle linee guida del bilancio programmatico di indirizzo approvato dall'Assemblea generale.
4. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
5. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio approvati dal Consiglio federale, nonché le relative variazioni, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
6. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno.
7. Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dello stesso il Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.
8. Il Bilancio approvato deve essere corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale.
9. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., dovrà essere convocata l'Assemblea Generale Straordinaria dei soli soggetti affiliati per deliberare sull'approvazione del bilancio.
10. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dalla approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
11. Qualora la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.
12. E' obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO V

NORME GENERALI

Art. 51- Sistema di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Art. 52 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art.



808 ter e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di Appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 53 – Norme in materia di Doping

1. Per i giudizi in materia di violazione della normativa antidoping si rinvia a quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 54 - Presidenti Onorari e Benemeriti della F.I.R.

1. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Federale o di almeno la metà degli affiliati aventi diritto a voto può attribuire a coloro che si siano distinti per particolari meriti, la qualifica di "Benemerito della F.I.R." e a coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente Federale, con particolari meriti, la qualifica di "Presidente Onorario".

Art. 55 - Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio con il 1^a luglio di ogni anno solare.

Art. 56 - Regolamenti Federali

1. Le norme di attuazione dello Statuto sono raccolte nel Regolamento Organico; le norme per il funzionamento degli Organi di giustizia sono raccolte nel Regolamento di Giustizia; le norme sulla tutela sanitaria sono raccolte nel Regolamento Sanitario.
2. Tali Regolamenti sono sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
3. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai regolamenti contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio della pratica sportiva.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale ed acquistano efficacia con la loro pubblicazione nell'albo della federazione, dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. nei casi previsti.

Art. 57 - Norme transitorie

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n.8 del 2018 il Presidente e i membri elettivi del consiglio federale che sono in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

Art. 58 - Disposizione finale

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
Federazione Italiana Rugby

Vista la nomina del prof. avv. Gennaro Terracciano quale Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Rugby (FIR), ai fini di provvedere all'adeguamento dello Statuto Federale ai nuovi Principi Fondamentali e alle norme di legge (legge n. 8 del 11 gennaio 2018), disposta con delibera del Presidente del CONI n. 107/44 del 6 novembre 2018, successivamente ratificata, sulla base della delega disposta dalla Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 375 del 20 settembre 2018;

Visto il testo vigente del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999, recante il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il vigente Statuto del CONI, così come modificato dal Consiglio Nazionale ed approvato con Dpcm del 21 dicembre 2018;

Visti i vigenti Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del 4 settembre 2018;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

Visto lo Statuto della FIR e ritenuto che esso necessita di modificazioni per l'adeguamento ai nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e alla legge n. 8 del 2018 citata;

Ritenuto quindi di apportare le suddette modificazioni e le opportune integrazioni di coordinamento delle disposizioni anche quanto al sistema della giustizia sportiva;

Vista la nota del Capo dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019, con la quale si fissa il termine per l'adeguamento degli statuti, in base al vigente art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, indicandolo in sei mesi a decorrere dal 17 dicembre 2018, e quindi al 17 giugno 2019, e vista la nota di conferma del Segretario generale del Coni del 14 marzo 2019;

Vista la delibera n. 13/2019, del 12 aprile 2019, del Consiglio Federale della FIR, approvata all'unanimità, di condivisione delle modifiche ed integrazioni tutte, comprese quelle inerenti agli artt. 14 e 35, apportate allo Statuto federale e quindi del testo del nuovo Statuto e ritenuto di apportare l'ulteriore integrazione al citato art. 14 comma 7 suggerita nella suddetta delibera;

Con i poteri assegnati e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Italiana Rugby

DECRETA

**Di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto della Federazione Italiana Rugby, riportate nel testo del nuovo Statuto allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso;
di inviare il presente decreto e il nuovo Statuto alla Giunta nazionale del CONI ai fini del controllo e conseguente approvazione ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto del CONI.**

Roma 30 aprile 2019

Il Commissario *ad acta*
Prof. avv. Gennaro Terracciano

